

LA SEMPLIFICAZIONE, UNO STRUMENTO INDISPENSABILE

LE IMPRESE CHE INTENDONO DOTARSI DI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE CERTIFICATI SI ASPETTANO LE FACILITAZIONI ENUNCIATE DA ALCUNE NORME, MAI COMPIUTAMENTE ATTUATE IN ITALIA. LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E DEI CONTROLLI È UNO STRUMENTO FONDAMENTALE PER IL DECOLLO E LA TENUTA DEL SISTEMA DELLE CERTIFICAZIONI.

La semplificazione amministrativa e normativa, intesa anche come razionalizzazione dei controlli a favore delle organizzazioni pubbliche e private dotate di sistemi di gestione ambientale (SGA) certificati, e in particolare di EMAS, è la principale richiesta proveniente sia dagli aderenti agli schemi di certificazione che dai potenziali interessati ad aderire a questi strumenti volontari di certificazione. Si vuole ricordare come nel recente passato vi siano state diverse semplificazioni normative riconosciute alle organizzazioni registrate EMAS nell'ambito della legislazione nazionale ambientale; per esempio nel settore dei rifiuti¹, nel settore IPPC², in materia di energia³ e di acque⁴. Già la legge 133/2008 (di conversione del c.d. decreto Brunetta 112/2008) recante "disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività..." all'art. 30 (*Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione*) prevedeva che, per le imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità, i controlli periodici svolti dagli enti

certificatori sostituissero i controlli amministrativi o le ulteriori attività amministrative di verifica, anche ai fini dell'eventuale rinnovo o aggiornamento delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività. Il provvedimento è rimasto inattuato per mancanza dei decreti attuativi.

Ancora, la legge 180/2011 *Statuto delle imprese* disponeva all'articolo 11 (*Certificazione sostitutiva e procedura di verifica*) che le certificazioni relative a prodotti, processi e impianti rilasciate alle imprese sono sostitutive della verifica da parte della pubblica amministrazione e delle autorità competenti.

Infine la legge 35/2012 all'articolo 14 (*Semplificazione dei controlli sulle imprese*) prevede l'emanazione di regolamenti volti, tra l'altro alla "soppressione di controlli sulle imprese in possesso di certificazione ISO o equivalente, per le attività oggetto di tale certificazione", oltre all'emanazione entro la fine del 2012 di uno o più regolamenti (a oggi rimasti sulla carta) per stabilire la "sostituzione delle procedure autorizzatorie ambientali con autocertificazioni per le imprese in possesso di certificazioni UNI EN ISO 14000 o EMAS, con riferimento alle

attività oggetto delle certificazioni medesime, e per gli interventi in aree ecologicamente attrezzate".

L'avvio di un processo di razionalizzazione e riduzione dei controlli ambientali a favore delle imprese in possesso di una certificazione ambientale, previsto dalla recente legge 35/2012 si presenta quindi come l'ultimo tentativo di attuare una strategia di semplificazione avviata già a partire dal 2004, ma rimasta solo "sulla carta" a causa della mancata adozione dei relativi decreti attuativi.

Ci auguriamo che si prenda piena consapevolezza del fatto che la semplificazione amministrativa e dei controlli, o *better regulation*, è uno strumento fondamentale – se non unico – non solo per il decollo, ma addirittura per la tenuta del sistema delle certificazioni ambientali.

Pietro Canepa

Presidente Comitato Ecolabel Ecoaudit
Sezione EMAS Italia

NOTE

¹ Dlgs 152/2006 *Norme in materia ambientale* e Dlgs 133/2005 *Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti* (GU n. 163 SO del 15/07/2005).

² Dm del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 *Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Dlgs 59/2005*.

³ Dlgs /2011 *Attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia* (GU n. 55 del 08/03/2011); Dm del ministero dello Sviluppo economico 10-9-2010 *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili* (GU n. 219 del 18/09/2010).

⁴ Dlgs 152/2006 *Norme in materia ambientale* (GU n. 88 del 15/04/2006 SO).



FOTO: FENAGIA, ARPA EMILIA-ROMAGNA